



Comune di Torreglia

Provincia di Padova

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC (componenti IMU e TASI)

regolamento

approvato con delibera di consiglio comunale n. 18 del 22/5/2014 e
modificato con delibera di C.C. n. 4 del 25/03/2015.



Comune di Torreglia

Sommario

SOMMARIO	2
PARTE PRIMA	4
TITOLO 1	4
DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC	4
ART. 1. DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA COMUNALE "IUC"	4
ART. 2 – PRESUPPOSTO D'IMPOSTA E COMPOSIZIONE	4
ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO	4
ART. 4 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	5
ART. 5– ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	5
PARTE SECONDA	6
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU	6
TITOLO 1	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART. 6 – AMBITO DI APPLICAZIONE	6
TITOLO 2	6
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	6
ART. 7 – DEFINIZIONI DELLE FATTISPECIE IMPONIBILI	6
ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE AREE EDIFICABILI	7
TITOLO 3	8
AGEVOLAZIONI	8
ART. 9 - ABITAZIONI DI ANZIANI O DISABILI CON RESIDENZA IN CASA DI RICOVERO	8
ART. 10 – ABITAZIONI POSSEDUTE DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.	8
ART. 11 – RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI	8
ART. 12 – CONCESSIONE DI IMMOBILI IN USO GRATUITO A PARENTI DI PRIMO GRADO	9
ART. 13– HOUSING SOCIALE	9
TITOLO 4	9
DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	9
ART. 14 – VERSAMENTI	9
ART. 15 – VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE	9
ART. 16 – DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI	10
ART. 17 – RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTI.	10
ART. 18 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI	10
ART. 19 – RIMBORSI	10
PARTE TERZA	11
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI	11
TITOLO 1	11
DISPOSIZIONI GENERALI	11



Comune di Torreglia

ART. 20 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	11
ART. 21 - SOGGETTO ATTIVO	11
ART. 22 – INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI	11
TITOLO 2	12
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	12
ART. 23 – PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA.....	12
ART. 24 - SOGGETTI PASSIVI	12
TITOLO 3	13
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA	13
ART. 25 - BASE IMPONIBILE	13
ART.26 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	13
ART. 27 – DETRAZIONI.....	14
ART. 28 – MAGGIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	14
ART. 29 - RIDUZIONI ED ESENZIONI	15
TITOLO 4.....	15
DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	15
ART. 30- DICHIARAZIONI	15
ART. 31 - MODALITÀ DI VERSAMENTO.....	15
ART. 32 - SCADENZE DEL VERSAMENTO.....	16
ART. 33 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE.....	16
ART. 34- ACCERTAMENTO	16
ART. 35 - RIMBORSI.....	16

PARTE PRIMA

TITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

Art. 1. Disciplina dell'imposta comunale unica comunale "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", provvedendo come segue:

a) per quanto riguarda l'IMU si applicano, per quanto non disciplinato dalle disposizioni di legge, le norme del presente regolamento – parte seconda.

b) per quanto riguarda la TASI si applicano, per quanto non disciplinato dalle disposizioni di legge, le norme del presente regolamento – parte terza

c) per quanto riguarda la TARI si rinvia ad apposito separato regolamento.

Art. 2 – Presupposto d'imposta e composizione

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3. Ai sensi all'articolo 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si dà atto che il Comune di Torreglia ha attivato un sistema di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e pertanto si prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.



Comune di Torreglia

Art. 4 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 5– Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1^a gennaio 2014 ai sensi dell'art.53, comma 16, della legge 388/2000.



PARTE SECONDA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU

TITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 6 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del d. lgs n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'Imposta Municipale Propria.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D. Lgs 23/2011 e al D. Lgs 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

TITOLO 2

Presupposto e soggetti passivi

L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto impositivo il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 7 – Definizioni delle fattispecie imponibili

Ai fini dell'Imposta Municipale Propria valgono le seguenti definizioni:

1. Per “**abitazione principale**” si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la



Comune di Torreglia

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; sono soggette all'imposta esclusivamente le abitazioni iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

2. per "**pertinenze dell'abitazione principale**" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

3. per "**fabbricato**" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

4. per "**area fabbricabile**" si intende l'area come meglio definita al successivo art. 8 .

5. **per terreni agricoli**, a fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si intendono:

a) I terreni adibiti all'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, così come indicato nell'art. 2135 del Codice civile

b) i terreni sui quali le attività agricole sono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale.

c) i terreni sui quali non viene esercitata alcuna attività agricola, oppure i terreni che risultano normalmente inutilizzati (cosiddetti "terreni incolti").

A decorrere dall'anno d'imposta 2014 tutti i terreni di cui al presente comma sono soggetti all'imposta.

Art. 8 - Definizione delle aree edificabili.

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle aree edificabili si richiama la definizione data dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992. Si precisa che non sono considerate fabbricabili le aree o porzioni di esse assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincoli di inedificabilità, e comunque le aree bianche (aree non normate).

2. In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area edificabile" in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo (ai sensi dell'art 36 del D.L. n. 233 del 4/07/2006).

3. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs n. 504/1992, non si fa luogo a procedere ad accertamento del loro maggiore valore venale nei casi in cui l'I.M.U. dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella apposita tabella approvata dalla Giunta Comunale, salvo che da atti di compravendita o di altri negozi giuridici indicativi di trasferimenti reali risulti un maggior valore.

4. Il valore venale viene determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.



5. Detti valori vengono applicati dal Comune nell'attività di accertamento solo qualora non vengano riscontrati valori superiori a quelli definiti, anche tramite verifica degli atti di compravendita o di altri negozi giuridici indicativi di trasferimento di diritti reali.

6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe all'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 4, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero quali quelli di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area compresa quella del sedime del fabbricato, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque reso abitabile.

TITOLO 3

AGEVOLAZIONI

Art. 9 - Abitazioni di anziani o disabili con residenza in casa di ricovero .

E' considerata adibita ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato.

Art. 10 – Abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'estero.

E' parimenti considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 11 – Riduzione dell'imposta per gli immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed i sensi del vigente regolamento edilizio comunale. Il solo parere ASL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato influente ai fini delle inabitabilità ed inagibilità del fabbricato

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:

- a) da parte dell'Ufficio tecnico Comunale, con spese a carico del possessore, determinate in base a tariffa approvata dalla Giunta Comunale;



Comune di Torreglia

- b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica data da tecnico incaricato;
- c) oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

Il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alle lett. b) e c).

5. La perizia tecnica o la dichiarazione sostitutiva di cui alle lett. b) e c) del comma 4 dovranno essere presentate entro il termine del 30 settembre pena l'applicazione della riduzione dall'anno seguente.

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 avrà efficacia per l'anno solare in cui viene presentata la perizia o la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4 lett. a) e b) o, qualora l'inabitabilità o inagibilità siano accertate nel corso dell'anno, dalla data di tale accertamento.

7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune; in difetto il Comune provvederà al recupero dell'imposta non pagata, maggiorata delle sanzioni e degli interessi, per i periodi in cui il contribuente ha beneficiato illegittimamente della riduzione.

Art. 12 – Concessione di immobili in uso gratuito a parenti di primo grado

L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti di primo grado che vi stabiliscano la propria residenza e vi dimorino abitualmente scontano un'aliquota agevolata che verrà fissata annualmente dal Consiglio Comunale. In caso di più unità immobiliari la predetta aliquota agevolata può essere applicata solo a due unità concesse in comodato

L'applicazione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione secondo la modulistica predisposta dal Comune, entro il termine del 30 settembre del primo anno per cui si chiede il beneficio.

Art. 13– Housing sociale

Alle unità immobiliari per le quali i proprietari o titolari di altro diritto reale si rendano disponibili a locare, a canone agevolato definito sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta Comunale, a soggetti o nuclei familiari seguiti dai servizi sociali del Comune, viene riconosciuta l'esenzione dall'imposta.

L'immobile sarà inserito in un apposito albo su richiesta del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ed il beneficio potrà essere richiesto solo dopo la stipula di regolare contratto di locazione, concordato anche con l'amministrazione comunale.

TITOLO 4

Dichiarazioni, accertamento e riscossione

Art. 14 – Versamenti

L'Imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno in cui si è protrato il possesso.

Non si fa luogo al versamento quando l'importo non supera i 4,00 euro per ciascun soggetto passivo.

Art. 15 – Versamenti effettuati da un contitolare

In caso di immobili le cui quote di proprietà siano divise tra più soggetti, i relativi versamenti I.M.U. eseguiti cumulativamente da un contitolare anche per conto di tutti gli altri sono da ritenersi validamente e regolarmente effettuati come se fossero eseguiti da ciascun contitolare per la propria quota di possesso. Il contribuente che provvede al versamento anche per conto degli altri dovrà dare comunicazione all'Ufficio Tributi delle generalità degli altri contitolari e dell'immobile cui il versamento si riferisce.



Art. 16 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs n. 504/1992.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo, la Giunta Comunale, con proprio atto, determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 17 – Rateizzazione di pagamenti.

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, comprovata dall'ufficio competente, la rateizzazione o la sospensione del pagamento degli avvisi di accertamento fino al massimo di un anno.
2. La sospensione o la rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali maggiorati maggiorato della percentuale che di anno in anno verrà fissata dalla Giunta Comunale con proprio atto. Il provvedimento di rateizzazione o sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. Il numero massimo di rate trimestrali di uguale importo concedibili è pari a 4 (quattro).
4. Non si procede a rateizzazioni in caso di importi inferiori ad € 500,00.
5. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad € 3.000,00 il riconoscimento dei benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
6. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade dai benefici della rateizzazione e dovrà provvedere al versamento dell'intero importo entro il termine di scadenza della rata successiva.

Art. 18 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato della percentuale che di anno in anno verrà fissata dalla Giunta Comunale con proprio atto. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Non si fa luogo ad alcun accertamento quando l'importo complessivo annuo, comprensivo di interessi e sanzioni, non superi i 30,00 euro, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi non si dà luogo all'avviso di accertamento quando l'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta, comprensivo di sanzioni ed interessi, non supera € 25,00.

Art. 19 – Rimborsi

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art.18 comma 2 . Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Non si dà luogo al rimborso di imposta di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui al precedente art. 14.



PARTE TERZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI

TITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 20 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 21 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 22 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili del Comune alla cui copertura la Tasi è diretta sono i seguenti:

DEFINIZIONE
1 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
2 – Ordine pubblico e sicurezza
3 – Istruzione e diritto allo studio
4 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
5 – Politiche giovanili, sport e tempo libero
6– Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti
7 – Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo



8 – Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
9 – Illuminazione pubblica e servizi connessi
10 – Urbanistica e assetto del territorio
11 – Sviluppo sostenibile e tutela dell' ambiente e del territorio
12 – Servizio necroscopico e cimiteriale

2. I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti:
- Acquisto di beni
 - Prestazione di servizi
 - Utilizzo beni di terzi
 - Trasferimenti.

TITOLO 2

Presupposto e soggetti passivi

Art. 23 – Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli.

Art. 24 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.



5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.7. La restante parte del 70 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Il proprietario, entro il termine per il versamento dell'acconto, ha l'onere di dichiarare, sulla base della modulistica predisposta dal Comune, le generalità dell'occupante, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione. La dichiarazione rimane valida anche per gli anni successivi.

TITOLO 3

Determinazione dell'imposta

Art. 25 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Art.26 - Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consigliocomunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- c) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille.

2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al successivo art. 29, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 10, restando



Comune di Torreglia

nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Per l'anno 2014 è possibile superare i limiti Tasi+Imu e l'aliquota massima Tasi del 2,5 per mille nei limiti e alle condizioni previste dai commi 676-678 dell'art 1 della L. 147/2013

Art. 27 – Detrazioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 26, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1) Per ciascun figlio, a carico del nucleo familiare, di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o occupante.

C) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE")

1) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 731 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma , oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 28 – Maggiore detrazione per abitazione principale

E' istituire una maggiore detrazione per l'abitazione principale riconosciuta alle seguenti casistiche:

a) a tutti i soggetti passivi Tasi che abbiano compiuto 65 anni, che siano proprietari esclusivamente di abitazione principale ed eventualmente delle pertinenze indicate al precedente art. 2 e che siano appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito netto disponibile massimo di € 12.500,00.



Comune di Torreglia

b) ai soggetti passivi Tasi, proprietari esclusivamente dell'abitazione principale ed eventualmente delle pertinenze indicate al precedente art. 2, assistiti dal Comune in via continuativa;

c) ai soggetti passivi proprietari esclusivamente dell'abitazione principale nel cui nucleo familiare vi sia almeno un componente portatore di handicap permanente o invalidità permanente superiore al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorità.

La maggiore detrazione si applica in quota parte rispetto alla percentuale di proprietà o altro diritto reale e va rapportata al periodo. I contribuenti aventi diritto dovranno opportunamente documentare che ricorrono le condizioni per beneficiare della maggiore detrazione disposta presentando apposita richiesta, integrata dei documenti necessari. La richiesta va presentata entro il 30 settembre di ogni anno. Il mancato rispetto del termine determina l'impossibilità di usufruire della maggiore detrazione.

Con la deliberazione che determina le aliquote della TASI il Consiglio Comunale stabilisce l'importo della maggiore detrazione.

Art. 29 - Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 26, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013.

TITOLO 4

Dichiarazioni, accertamento e riscossione

Art. 30- Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU, salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento.

Art. 31 - Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con il modello F24, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.



Art. 32 - Scadenze del versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre, salvo diverse disposizioni di legge.
2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 33 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 4 (quattro) euro per anno d'imposta.

ART. 34- Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 35 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Tasi o Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 33.

